



Servizio Atti normativi,  
affari istituzionali e partecipate

DECRETO Rep. n. 2583 - Prot. n. 168446

Anno 2014 Tit. II Cl. 24 Fasc. 1

**Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole di Ateneo – per lo scorcio del biennio accademico 2014-2016.**

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo al Titolo III, Capo III, art. 54;

**VISTO** il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;

**VISTO** il proprio decreto rep. n. 2291 del 1° ottobre 2012 di istituzione delle Scuole di Ateneo;

**VISTO** il Regolamento delle Scuole di Ateneo, con particolare riguardo agli art. 8;

**CONSIDERATO** che il mandato dei rappresentanti nella commissione paritetica scade con l'anno accademico 2013/2014;

**RITENUTO** necessario procedere alla nomina della nuova rappresentanza degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole di Ateneo, per il biennio accademico 2014-2016;

## DECRETA

art. 1. di procedere all'indizione delle votazioni dei Rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole di Ateneo – per lo scorcio del biennio accademico 2014-2016.

Le elezioni dovranno svolgersi presso ogni Scuola, garantendo almeno una giornata di votazione, entro e non oltre **il 31 ottobre 2014**.

art. 2. **L'elettorato attivo** è composto da tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola.

art.3. **L'elettorato passivo** è composto da tutti gli studenti maggiorenni dei Corsi di studio coordinati presso la Scuola di Ateneo.

Tutti gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti all'Anno Accademico 2014-2015 e la regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico 2014-2015, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

Gli studenti-elettori dovranno avere la cittadinanza italiana e godere dei diritti politici, mentre per gli studenti di cittadinanza non italiana è richiesto il godimento dei diritti politici nel paese in cui gli stessi hanno cittadinanza, ad eccezione degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.

Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel Corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno, nonché gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ateneo.

Il numero di rappresentanti da eleggere dovrà essere uguale a quello previsto per i docenti di ogni singola Scuola, comprendendo il Presidente del Consiglio della stessa.

Gli studenti devono appartenere, se possibile, a Corsi di studio diversi e pertanto il primo degli eletti è lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti, il secondo è lo studente

che ha ottenuto il maggior numero di voti tra gli studenti votati non appartenenti al Corso di studio del primo eletto e così via.

Se si esaurisce il numero dei Corsi di studio senza aver completato l'elezione, si ripete la procedura suddetta partendo dallo studente, non compreso tra quelli già eletti, che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è scelto lo studente che consente il rispetto della regola dell'appartenenza a Corsi di studio diversi o, se ciò non rileva, quello più giovane.

art. 4.1 Presidenti delle singole Scuole devono stabilire e rendere note agli interessati la data, l'orario ed il luogo della votazione, mediante avviso affisso all'albo della scuola almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione.

art. 5. Presso ogni Scuola il Presidente designa una Commissione elettorale di seggio presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da due componenti, di cui uno con funzioni di Segretario.

Si dovranno conteggiare le preferenze assegnate ai singoli candidati così come stabilito al precedente art. 3.

art. 6. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione; e durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.

In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, il Presidente della Scuola dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria che verrà nominato con decreto rettorale.

Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un Corso di laurea magistrale coordinato dalla medesima Scuola.

art. 7. Di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 16.9.2014

Il Rettore  
Prof. Giuseppe Zaccaria